

Allegato A) alla Delibera Consiliare n. del _____

Comune di Cesiomaggiore

Provincia di Belluno

Piazza Mercato - *Contrada Ottavio Bottecchia* - n. 2, tel. 0439/438434

C.F. e partita I.V.A. 00203620257 PEC: cesiomaggiore.bl@cert.ip-veneto.net



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

INDICE GENERALE

CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
- ART. 3 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE
- ART. 4 DEFINIZIONI

CAPO II NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI O DEMANIALI

- ART. 5 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO
- ART. 6 SOSTA DEGLI AUTOMEZZI
- ART. 7 INTEGRITA' DELLE STRADE

CAPO III DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

- ART. 8 ACCENSIONE FUOCHI
- ART. 9 CANALI E SCOLI
- ART. 10 RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE
- ART. 11 ARATURE DEI TERRENI
- ART. 12 DISCIPLINA MANUTENZIONE ALBERI, RAMI E SIEPI

CAPO IV UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

- ART. 13 PREMESSE
- ART. 14 FINALITA'
- ART. 15 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 16 DEFINIZIONI
- ART. 17 MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE
- ART. 18 LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
- ART. 19 STOCCAGGIO ED ACCUMULO DI LETAMI E LIQUAMI
- ART. 20 TRASPORTO DI LETAME E LIQUAMI

CAPO V PASCOLI

- ART. 21 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL PASCOLO
- ART. 22 PASCOLO DI CAPRINI
- ART. 23 CASI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DEI PASCOLI
- ART. 24 RECINZIONE CON FILO SPIANATO
- ART. 25 TRANSITO DEL BESTIAME
- ART. 26 BESTIAME INCUSTODITO

CAPO VI ANIMALI

- ART. 27 DISTRIBUZIONE DI ESCHE AVVELENATE
- ART. 28 DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
- ART. 29 ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI
- ART. 30 TRASPORTO DI ANIMALI IN POSIZIONI SCOMODE
- ART. 31 IGIENE DELLE STALLE
- ART. 32 INSETTI
- ART. 33 CANI A GUARDIA DI PROPRIETA' RURALI

CAPO VII NORME DI SALVAGUARDIA DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI

- ART. 34 TRASPORTO DI PIANTE E DI PORZIONI DI PIANTE DA ZONE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE
- ART. 35 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SIEPI E DEI FILARI ALBERATI
- ART. 36 ALBERI DI PREGIO

CAPO VIII NORME DI TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA, DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI FRUTTI SPONTANEI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

ART. 37 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA

ART. 38 RACCOLTA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

ART. 39 ALBERI DI NATALE E SEMI FORESTALI

ART. 40 APICOLTURA

CAPO IX NORME DI PROCEDURA

ART. 41 SANZIONI

ART. 42 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 43 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 AGGIORNAMENTO ED INTERPRETAZIONI AUTENTICHE

ART. 45 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare la conservazione delle biodiversità e l'incremento dei beni agro-silvo-pastorali, la loro tutela, il rispetto dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini.
2. Le disposizioni sotto elencate sono efficaci all'interno dei confini del territorio del Comune, salvo diversa disposizione.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione Veneto e della Provincia di Belluno vigenti in materia.

ART. 2 SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare la regolare applicazione di leggi e regolamenti promulgati dallo Stato e dagli Enti Pubblici nell'interesse generale nei campi agro-silvo-pastorale, della salvaguardia del territorio, della tutela e regimazione delle acque, della viabilità interpodereale e vicinale, della vita sociale, della salute e del benessere dei cittadini.
2. Esso consiste, inoltre, nell'assicurare l'espletamento del complesso delle funzioni nell'ambito del territorio comunale, tese a coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi delle sostenibilità ambientali, sociali ed economiche nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 3 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

1. Il Sindaco e il Responsabile del Servizio, in forza delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, possono emettere ordinanze e/o altri provvedimenti e atti nella materia riguardante il presente regolamento, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi e alla eliminazione delle cause e delle situazioni che danno luogo alle relative violazioni e per assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare si rimanda alle definizioni dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1262 del 01.08.2016.

CAPO II NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI O DEMANIALI

ART. 5 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquisita o in forza di un permesso temporaneo del proprietario o per consuetudine locale, devono praticarlo evitando di provocare danni ai raccolti, alle piante e agli alberi e alle recinzioni, ferme restando le limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che legato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.
3. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni degli articoli di riferimento del Codice Civile e del Codice Penale

ART. 6 SOSTA DEGLI AUTOMEZZI

1. La sosta degli automezzi è consentita nel rispetto del vigente codice della strada, della disciplina regionale della viabilità silvo-pastorale e dei Regolamenti comunali.
2. È vietato su tutto il territorio del Comune di Cesiomaggiore la sosta ai fini di campeggio di autocaravan e caravan nonché l'impianto di tende, sia in forma singola che collettiva su area pubblica e/o privata, al di fuori delle aree allo scopo destinate, regolarmente segnalate con i segnali di cui alle figg. 363 e 377 del Codice della Strada, per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.
Sono esclusi da tale divieto i campeggi itineranti di cui alla L.R. 13.04.1995 n. 21, ferme restando le prescrizioni di cui all'Allegato C" della citata Legge.

E' data facoltà di derogare al presente divieto con provvedimento motivato.

ART. 7 INTEGRITA' DELLE STRADE E TUTELA DEI BENI PRIVATI E PUBBLICI

1. E' vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti.

2. Le strade vicinali, sulle quali può, in ogni caso, intervenire la manutenzione da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

3. E' vietato trasferire i rifiuti, foglie, ramaglie sulla pubblica via e ostruire tombini e caditoie.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme indicate in materia dal Regolamento Edilizio, dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

5. Il transito nelle strade silvo-pastorali è consentito ai veicoli muniti di apposito permesso rilasciato dal Comune ai sensi della normativa regionale vigente.

6. i proprietari di terreni inerbiti siti nei centri abitati (individuati con Delibera di G.C. n. 194 del 17.06.1993) a distanza inferiore a 200 m dal limite esterno dei centri medesimi, sono tenuti a eseguire almeno due sfalci annui così suddivisi:

- primo sfalcio entro il 30 giugno;
- secondo sfalcio entro il 15 settembre;

E' fatto altresì obbligo di almeno due sfalci annui, con la medesima tempistica soprariportata, dei terreni inerbiti al di fuori dai centri abitati, posti a distanza inferiore a 100 m dalle case stabilmente abitate.

7. Le piantumazioni (siepi, arbusti e viti) prospettanti spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio debbono distare dal ciglio esterno della carreggiata, non meno di ml. 1,00 e comunque non meno di 3.00 ml dall'asse stradale.

8. In prossimità di incroci e curve, è vietata qualsiasi piantumazione di altezza superiore ad 1 metro misurata dalla superficie stradale; per esigenze dettate dalla visibilità, in dipendenza alle reali esigenze di viabilità, potranno essere imposte anche distanze maggiori da quelle succitate.

9. Le distanze anzidette non si devono osservare qualora sul confine di proprietà esista un muro/recinzione, proprio o comune, purché le piantumazioni distino dal muro /recinzione ad una distanza minima di ml 0.50, dovranno avere un'altezza massima di ml 1.50 m.

10. Tutte le piantumazioni prospettanti rogge, canali ecc. debbono distare dal ciglio, non meno di m. 1,00 (luce netta tra il ciglio e la chioma); le suddette distanze sono da considerarsi valide anche nel caso in cui i privati cittadini procedano alla ripiantumazione di siepi già esistenti con la medesima essenza arborea-arbustiva o con altra specie vegetale.

11. All'interno dei centri abitati è proibito piantare alberi ad alto fusto ad una distanza minore di 3,00 m misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, e ad una distanza inferiore di 1.50 m per gli alberi di non alto fusto.

12. Al di fuori dei centri abitati è proibito piantare alberi a una distanza minore di m 6,00 misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, come previsto dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 art. 26 e 27. Le piantagioni devono essere realizzate con tutte le cautele possibili onde evitare danni alle opere stradali ed in modo che non possano essere danneggiate dal trasporto o dallo sgombero delle nevi durante il periodo invernale.

13. Il Comune non risponderà di danni causati per qualsiasi motivo dal transito stradale o dal carico di neve che potrà essere spinto dalle macchine apristrada, causando il ribaltamento delle piante.

14. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi e gli alberi in modo che rami e radici non invadano la carreggiata stradale e non danneggino la sede stradale, non nascondano la segnaletica e non costituiscano ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare. In particolare gli stessi devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un'altezza inferiore a 5 metri, riducendo la libera visuale od ostacolando il libero transito, e devono asportare le elative ramaglie. In presenza del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,5 m. L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di pubblico passaggio compresi sentieri e/o percorsi a valenza paesaggistica.

15. In caso di inadempienza con ordinanza è stabilito l'abbattimento o la potatura di alberi e/o siepi

che rechino danno o limitino l'uso delle strade comunali o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità e per le cose.

16. In caso di inadempimento provvede il Comune ponendo le spese a carico dei proprietari inadempienti; si applicano in ogni caso le sanzioni previste dal presente regolamento e dalle altre disposizioni di legge.

CAPO III DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

ART. 8 ACCENSIONE FUOCHI

1. In riferimento alla L. 21.11.2000 n. 353 e alla L.R. 24.01.1992 n. 6, nonché alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi e a una distanza minore di m 100 dai medesimi, salvo per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi.

2. E' vietato accendere fuochi in presenza di forte vento o durante i periodi in cui viene decretato dalle autorità competenti lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi.

3. E' vietato appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate, se non autorizzati dall'autorità competente.

4. E' possibile procedere con l'accensione di fuochi nella tradizionale manifestazione popolare denominata "Brusa la Vecia" nel periodo che va la 1 marzo al 10 aprile in deroga ai limiti di orario e distanza di cui al presente articolo, tenuto salvo l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

5. Fatte salve le disposizioni del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla L. n. 116 dell'11 agosto 2014, le attività di abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D. L.gs. 152/2006 possono essere effettuate alle seguenti prescrizioni:

- le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
- le ceneri derivanti dalla combustione vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

6. Considerata la specificità microclimatica e l'inquinamento atmosferico nel territorio comunale, le attività di abbruciamento all'esterno sono vietate nei periodi e nelle eventuali condizioni indicate nelle ordinanze sindacali.

7. Le persone che, a norma dell'art. 33 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, sono tenute a prestare la loro opera per lo spegnimento di un incendio nel bosco debbono accorrere sul posto munite degli arnesi necessari e dei previsti D.P.I. e agire con la massima attività.

8. In tal caso hanno l'obbligo di collaborare con i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine e le autorità preposte.

9. I proprietari di case e terreni adiacenti al luogo dell'incendio devono consentire l'accesso agli addetti all'opera di spegnimento o di isolamento del fuoco.

ART. 9 CANALI E SCOLI

1. Fatte salve le norme statali, regionali e provinciali in materia, è vietato sbarrare o intercettare corsi d'acqua superficiali e canali o costruire qualsiasi opera su di essi senza l'autorizzazione della competente Autorità.

2. In tale evenienza l'Autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti.

3. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane. Nel caso in cui il proprietario del fondo, apporti una modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di ripristino del deflusso anche se dovessero ricadere sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

4. È fatto obbligo mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde private dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati

adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su:

- coperture di canali e pubbliche fognature: devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione;
- terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione: devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le sponde proprie dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo sempre, questi ultimi, in buono stato di manutenzione o pulizia.
- gore e canali artificiali: devono spurgarli e/o riaffossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.

6. Sono fatte salve provate impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra.

7. I fossi tra le proprietà private, devono essere puliti e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere.

8. I proprietari dei fondi gravanti sui fossi di scolo sono tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

9. In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito ancorché temporaneo di materiali che potrebbe disperdersi nel corso d'acqua stesso.

10. I materiali di risulta dalla pulizia dei canali non devono essere abbandonati nel campo ma vanno smaltiti secondo la normativa vigente. come i normali rifiuti solidi urbani, se non facilmente degradabili.

ART. 10 RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE

1. E' vietato danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le acque delle sorgenti, delle opere di presa, dei corsi d'acqua e delle condutture, pubbliche e private.

2. Non è permesso convogliare nei collettori delle acque meteoriche e nei tombini, sia pubblici che privati, materie putride o sostanze nocive.

3. E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie, scavamenti negli alvei di fiumi, torrenti, ruscelli e scolatori, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità competente.

4. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine se non autorizzate.

5. I fossi di scolo che risultassero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

6. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

7. I proprietari dei fondi gravanti sui fossi di scolo sono tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

ART. 11 ARATURE DEI TERRENI

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Dette capezzagne, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a mt. 3 (tre). È altresì

obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 mt. in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.

2. I proprietari dei mezzi agricoli dovranno rispettare le prescrizioni previste dall'art. 15 del Codice della Strada.

3. I proprietari/conduttori di terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

a) per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di "canali o scoli" con pendenze interne. Le scoline possono scaricare direttamente in un corso d'acqua naturale ovvero in collettori di seconda raccolta o in bacini di scarico naturali;

b) per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni.

4. I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

5. E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

6. E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

7. Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.

8. Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo, qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.

9. Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

10. I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

11. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

12. Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

13. In caso di trascuratezza e inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, a sue spese ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

14. I conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trovi lungo la strada.

15. I proprietari ed i conduttori dei coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e ad effettuarne la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne il perfetto stato di funzionalità. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

ART. 12 DISCIPLINA MANUTENZIONE ALBERI, RAMI E SIEPI

1. I proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e di uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili sia all'interno che all'esterno dei centri abitati del Comune di Cesiomaggiore, devono provvedere a mantenere le siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione, ivi comprese le piante di alto fusto, permanentemente regolati in modo tale da evitare restringimenti della strada, marciapiedi e piste ciclabili, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurare la piena visibilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessarie.
2. Devono altresì ridurre opportunamente o tagliare le piante che per età, altezza, stato vegetativo e collocazione possano interessare la sede pubblica in caso di caduta parziale o totale o in caso di eventi atmosferici tipo vento, neve, ecc. anche se eccezionali o imprevisti. Per le piante di particolare pregio, vanno ottenute le previste autorizzazioni presso l'Ufficio Tecnico comunale.
3. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
4. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che possano interessare il piano stradale, pedonale o ciclabile.
5. Le superfici erbate ubicate in centro urbano vanno tagliate almeno 2 volte nell'arco dell'anno comunque per un numero idoneo di volte in modo che sia mantenuto il decoroso dell'area e sia evitato il proliferare e lo stanziamento di insetti ed animali vari.

CAPO IV UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

ART. 13 PREMESSE

1. Il presente Capo del Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 14 FINALITA'

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 15 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende quella individuata dagli strumenti urbanistici.

ART. 16 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare si intende per:
 - effluenti di allevamento : miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali ligno cellululosici utilizzati come lettiera;
 - liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i colatici delle concimaie, i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati e le acque di lavaggio delle strutture, attrezzature ed impianti zootecnici
 - letami: effluenti di allevamento palabili. Sono assimilati ai letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati sottoposti a disidratazione o compostaggio;
 - stoccaggio: deposito di effluenti palabili e non palabili.

ART. 17 MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a) il contenimento della formazione di aerosol verso aree abitate e vie pubbliche preferibilmente utilizzando la modalità di interrimento;
 - b) l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami che deve avvenire entro le 24 ore successive fatto salvo lo spargimento sui prati;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) l'assenza di ruscellamenti.
3. In particolare, nelle zone non vulnerabili da nitrati, come tutto il territorio della Provincia di Belluno, la quantità di azoto totale al campo non deve superare i 340 kg per ettaro per anno.

ART. 18 LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Lo spargimento dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - b) nelle aree di cava;
 - c) nelle zone di tutela assoluta (D.lgs. 152/2006) e di rispetto delle sorgenti;
 - d) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - e) sui terreni con falda acquifera affiorante;
 - f) sui terreni gelati, innevati;
 - g) sui terreni con frane in atto;
 - h) sui terreni saturi di acqua;
 - i) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione.
2. L'utilizzo dei liquami, è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere. Tali limiti massimi di pendenza, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati, sulla base delle tecniche sotto descritte, fino al:
 - 20% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 30m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di due turni;
 - 30% per quantitativi massimi di effluente non superiore a 20 m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di due turni annui, oppure per un pari volume di effluente distribuito in più di due turni;
 - b) nei terreni di golena aperta;
 - c) nelle zone calanchive;
 - d) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - e) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), entro una fascia di 5 m dalle strade statali, provinciali, comunali, entro una fascia di 20 m dalle case sparse. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto le distanze vengono dimezzate;
 - f) nei casi di possibile contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - g) in orticoltura a coltura presente;
 - h) in presenza di doline e/o inghiottitoi, tenendo conto di una fascia di rispetto di almeno 10 metri.
 - i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - l) nei casi di divieti già previsti per i letami.
3. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.

ART. 19 STOCCAGGIO ED ACCUMULO DI LETAMI E LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve avvenire su platea impermeabilizzata, munita di idoneo cordolo o muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi, con pendenza idonea al convogliamento del colaticcio alla vasca di raccolta.

2. Nell'area di stoccaggio devono essere garantiti efficaci interventi larvicidi contro il proliferare delle zanzare.
3. La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume del letame prodotto in 90 giorni. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente. Per i bovini il calcolo del volume stoccato sulla lettiera permanente fa riferimento ad una altezza massima di 60 cm.
4. L'accumulo in campo di letami è ammesso dopo maturazione di 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere idoneo o reso tale ad evitare percolazioni o ruscellamenti, impermeabile o impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato;
 - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq.
5. Il cumulo deve distare almeno 20 metri dalle abitazioni sparse, 100 metri dai centri abitati, 5 metri da strade statali, provinciali, comunali, 20 metri da corpi idrici.
6. Nell'azione di compostaggio domestico tramite compost o buca è necessario mantenere la distanza dai confini di mt. 2 prevista dall'art. 889 del codice civile ed è necessario mantenere una distanza di metri 5 dalle abitazioni, salvo deroga.
7. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie e tutte le utenze che operano il compostaggio, anche domestico, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità, nonché quelli riguardanti i rumori non fissi e riproducibili.

ART. 20 TRASPORTO DI LETAME E LIQUAMI

1. Il trasporto di letame e liquame, destinato alle concimaie o allo spargimento su terreno agricolo, su strade pubbliche, deve avvenire con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie e del codice della strada vigenti, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico.
2. Si devono usare mezzi di trasporto, per i quali va curata la pulizia nelle varie parti prima di immetterli nella circolazione stradale (ruote, cassoni ecc.), adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale e l'imbrattamento delle vie e comunque in modo da tutelare l'igiene ed il decoro ambientale.
3. E' inoltre vietato scaricare nei corsi d'acqua i liquidi reflui di lavaggio di tali mezzi.

CAPO V PASCOLI

ART. 21 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL PASCOLO

1. E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su aree pubbliche e su fondi privati è necessario il consenso del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi sia presente ed accondiscendente.
3. Nei fondi aperti non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire danni.
4. I proprietari o conducenti delle greggi o mandrie devono essere in possesso dei prescritti certificati o dei libretti di pascolo vagante, nei quali risulti la provenienza da un allevamento ufficialmente idoneo e indenne da brucellosi o altre malattie infettive. In assenza di tale documentazione, l'agente accertatore dovrà dare immediata comunicazione al servizio sanitario dell'ULSS competente, per i conseguenti provvedimenti.
5. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, oltre che alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 40 anche al risarcimento di eventuali danni.

ART. 22 PASCOLO DI CAPRINI

1. Il pascolo dei caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato senza la prescritta autorizzazione.

2. Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle competenti autorità.

ART. 23 CASI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DEI PASCOLI

1. Nei casi di terreni che non siano chiusi da ogni parte, mediante muri, recinzioni o siepi tali da impedire l'uscita del bestiame, è proibito lasciare sciolti equini, bovini, suini, o altri animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.

ART. 24 RECINZIONE CON FILO SPINATO

1. Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietato realizzare recinzioni con filo spinato in tutto il territorio comunale, salvo nei terreni adibiti a pascolo per bovini con temperamento indocile.

ART. 25 TRANSITO DEL BESTIAME

1. I proprietari ed i conduttori di mandrie o di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di polizia veterinaria della ULSS competente per territorio ed ogni altra norma pertinente, particolarmente in materia di igiene, di polizia veterinaria e di Codice della Strada.

2. I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza, devono denunciare all'Ufficio di Polizia Locale, almeno tre giorni prima, il giorno ed orario presunto di passaggio, il fondo presso cui sosterranno, il terreno cui hanno la disponibilità per il pascolo. Qualsiasi spostamento dovrà essere denunciato, prima dell'effettuazione, al predetto ufficio.

3. Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

ART. 26 BESTIAME INCUSTODITO

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno e della spesa patiti dall'ente o dai privati.

CAPO VI ANIMALI

ART. 27 DISTRIBUZIONE DI ESCHE AVVELENATE

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, lumachicidi, ecc., accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

2. È vietato l'utilizzo di esche che contengano tra i propri componenti (Regolamento CE/1272/2008) principi attivi e coformulanti che hanno effetti cronici sulla salute e principi attivi e coformulanti rappresentati dal "teschio & ossa incrociate.

ART. 28 DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari e detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.

2. I proprietari e possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati;

b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;

c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;

d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

4. La distruzione delle carcasse degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria.

5. Le carcasse di animali zootecnici possono essere termodistrutte o infossate e l'infossamento deve garantire condizioni di sicurezza per non essere fonte di inquinamento di falde idriche;

l'infossamento si esegue previo parere favorevole del Servizio Veterinario e successiva ordinanza del Sindaco.

ART. 29 ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Servizio di Polizia Locale o a i Servizi Veterinari territorialmente competenti.

2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

ART. 30 TRASPORTO DI ANIMALI IN POSIZIONI SCOMODE

1. Il trasporto degli animali con automezzi deve avvenire nel rispetto delle norme europee/nazionali/regionali. In ogni caso durante il trasporto gli animali non devono essere sottoposti a inutili sofferenze o dolore.

ART. 31 IGIENE DELLE STALLE

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e mantenute in condizioni igieniche adeguate.

2. Inoltre, gli animali devono essere tenuti in una situazione di benessere, mediante una sufficiente pulizia ed una buona nutrizione.

ART. 32 INSETTI

1. Vanno segnalate al Sindaco, per i provvedimenti di competenza, tutte le nuove malattie virali, fungine, batteriche e parassitarie riscontrate nella vegetazione domestica, agraria e forestale.

2. Vanno attuate le iniziative e le disposizioni previste dalle ordinanze e provvedimenti sindacali sulla lotta contro la diffusione di insetti pericolosi o infestanti.

ART. 33 CANI A GUARDIA DI PROPRIETA' RURALI

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

4. Allo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e la tutela del benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo, trovano applicazione le linee guida regionali approvate con DGR Veneto n. 272 del 06.02.2007.

CAPO VII NORME DI SALVAGUARDIA DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI

ART. 34 TRASPORTO DI PIANTE E DI PORZIONI DI PIANTE DA ZONE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE

1. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

ART. 35 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SIEPI E DEI FILARI ALBERATI

1. La gestione delle siepi e dei filari alberati dovrà essere attuata secondo quanto previsto dalle norme tecniche del Piano Regolatore Generale (PAT/PI).

ART. 36 ALBERI DI PREGIO

1. Per albero di pregio s'intende ogni elemento arboreo qualificato tale dalla normativa regionale vigente. E' fatto divieto di taglio di alberi di pregio, salvo autorizzazione comunale e/o di altri enti competenti. Rimane esclusa dal presente divieto la rimozione forzata di alberi per motivi di sicurezza pubblica, che andrà comunque tempestivamente segnalata a rimozione avvenuta.

CAPO VIII NORME DI TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA, DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI FRUTTI SPONTANEI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

ART. 37 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA

1. La materia è regolata dalla L.R. 15/11/1974, n. 53 e dal R.R. 05/08/1977, n. 7 cui si fa specifico riferimento.
2. In particolare sono vietati:
 - l'estirpazione di bulbi, tuberi, radici, gemme o rizomi di ogni specie di flora spontanea.
 - la raccolta delle piante medicinali ed officinali e spontanee per le quali sia prevista specifica autorizzazione.

ART. 38 RACCOLTA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

1. E' consentita la raccolta dei frutti del sottobosco a solo uso personale o familiare, salvo che non sia interdetta dal proprietario del fondo, e comunque per una quantità globale di un chilogrammo per persona al giorno di raccolta.
Per la raccolta del mirtillo nero, è vietato l'uso del pettine o di attrezzi similari.

ART. 39 ALBERI DI NATALE E SEMI FORESTALI

1. E' vietata la raccolta dei semi forestali con o senza strobili, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità Forestale.
2. E' vietata la commercializzazione di piantine forestali senza la prescritta autorizzazione o licenza.
3. In conformità alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e vigenti nella Regione Veneto, le piantine, i cimali o comunque parte delle piante, di qualsiasi grandezza, dell'abete rosso o bianco, provenienti sia dai boschi di proprietà pubblica che privata qualora destinati al commercio come alberi di Natale, devono essere accompagnati dallo speciale contrassegno prescritto, allo scopo.

ART. 40 APICOLTURA

1. La materia è regolata dalle vigenti norme statali e regionali in materia, in particolare la L.R. 18.04.1994 n. 23 e successive modificazioni, nonché la L.R. 28.07.2006 n. 14 e propri e la L.R. n. 33/1994.
2. L'apicoltore è tenuto a rispettare per le arnie distanze di m 10 dalla sortita delle api e m 5 per i rimanenti lati rispetto alla pubblica via.
3. Nel caso in cui siano presenti muri, siepi continue o altri ostacoli interposti, le suddette distanze possono essere ridotte.
4. Tutti gli allevatori presenti nel territorio dovranno entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento adeguarsi a quanto prescritto nel presente articolo.

CAPO IX NORME DI PROCEDURA

ART. 41 SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. Per quanto attiene al mancato rispetto della disciplina inerente la irrorazione aerea e le misure a tutela dell'ambiente acquatico si fa rinvio alle sanzioni fissate nel D.Lgs 150/2012 art.24, commi 8, 9, 10.
3. Per la violazione di cui all'art. 16 comma 10 si applica la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 620,00 come previsto dalla L.R.V. n. 23/1994.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione n. 689/1981;
5. Di stabilire altresì che per i procedimenti amministrativi in parola si applica l'istituto della diffida amministrativa come introdotto dalla legge regionale L.R. n. 10 del 11 marzo 2014, con le modalità richiamate nell'art. 2-bis della L.R. n. 10/1977;

- alle le violazioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali di natura non contingibile e urgente qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dell'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendosi intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione;

- la diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 3 dell'art. 2-bis della L.R. n. 10/1977, e più precisamente:

- a) la diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;
- b) essa è contenuta nel verbale di ispezione, che viene sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni;
- c) qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento.

ART. 42 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981 e degli altri organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni amministrativamente sanzionate quali, a titolo esemplificativo, l'ARPAV, il Corpo Forestale dello Stato (ora Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri) e l'ULSS.

2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

3. Nell'accertamento degli illeciti, l'Amministrazione Comunale potrà far ricorso alle banche dati e ai controlli eseguiti da Enti diversi, tra i quali l'ULSS territorialmente competente, l'ARPAV, l'Unità periferica dei Servizi fitosanitari e l'AVEPA.

4. Le violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

5. Ove le violazioni del presente regolamento che comportino gravi rischi per la sicurezza pubblica, l'ambiente, le persone e gli animali, i trasgressori sono tenuti all'atto della contestazione, su verbale o scritto degli operatori di polizia, ad interrompere immediatamente il comportamento illecito, pena il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p..

6. Nel procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione l'Autorità competente nel determinare la somma dovuta per la violazione tiene conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 oltre che della reiterazione della violazione commessa.

ART. 43 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Oltre al pagamento della sanzione, nei confronti di chi non osserva le prescrizioni del presente Regolamento può essere altresì ordinato l'adempimento, la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, mediante ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se l'ordinanza non viene osservata, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 AGGIORNAMENTO ED INTERPRETAZIONI AUTENTICHE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette a periodici aggiornamenti in relazione alle sopravvenute disposizioni di legge o di natura sovraordinata, oppure in relazione alla concreta applicazione delle disposizioni stesse.

2. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di fornire chiarimenti o precisazioni in merito a quanto disciplinato dal presente Regolamento e per sopravvenute modifiche introdotte da fonti normative sovraordinate, nelle more dell'adeguamento dello stesso, si dovrà fare riferimento alle nuove disposizioni legislative e, se necessario, alle indicazioni del Comune, per le quali sarà data ampia informazione, mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale e nel sito istituzionale al seguente indirizzo web <http://www.comune.cesiomaggiore.bl.it>.

ART. 45 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio unitamente alla delibera consiliare. Da quel momento saranno abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dal Comune in materia di polizia rurale.